



# Comune di Piazza al Serchio

Provincia di Lucca

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. **4** DEL **28.03.2019**

**OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019. APPROVAZIONE.**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **17.30**, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Piazza al Serchio.

Alla convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cognome Nome	Presenze
CARRARI ANDREA	Presente
CARDOSI LUCA	Presente
BERTEI VALERIA	Presente
CORSI CLAUDIA	Presente
PIERAMI GIULIA	Assente
BERTONI MARCO	Presente
CACCIAGUERRA FABIO	Assente
TONINI ROBERTA	Presente
PIERAMI LIA	Assente
CASSETTAI MARCO	Presente
PEDRI ALESSIO	Presente

Totale presenti **8** Totale assenti **3**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor DR. ANDREA CARRARI, nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario Comunale **DR. FRANCESCO BORGHESI**.

La seduta è Pubblica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

### “ IL CONSIGLIO COMUNALE

#### **Premesso che:**

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- i costi del servizio rifiuti devono essere ricondotti a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto il *“Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*, dove viene individuato lo strumento del Piano finanziario relativo al servizio rifiuti;
- il Piano finanziario è funzionale a programmare, con cadenza annuale, i fabbisogni di risorse finanziarie occorrenti a fronteggiare i flussi di spesa relativi:
  - a) agli interventi da porre in essere per gestire le attività di raccolta, lavorazione e smaltimento dei rifiuti;
  - b) agli interventi e relativi ammortamenti per la realizzazione di infrastrutture e punti di raccolta e recupero;
  - c) all'utilizzo di beni e strutture di terzi e all'affidamento di servizi a terzi;

#### **Considerato che:**

- l'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 prevede che il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti sia redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e sia approvato *“dall'Autorità competente”*;
- il generico riferimento alla *“Autorità competente”* si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'Autorità dell'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

**Richiamato** l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

**Dato atto** che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

**Atteso** che il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del successivo comma 654 il quale stabilisce che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio"* che porta ad escludere un'interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard;

**Viste** le *"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013"* pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale, recentemente oggetto di aggiornamento per l'anno 2019;

**Osservato** che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee guida, possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 citato;

**Tenuto conto** inoltre che la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard non tiene conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare. A questo proposito, si consideri che le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziati. Allo stesso modo, il fabbisogno standard così come descritto dalla Tabella 2.6, allegata alle citate Linee guida, non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso;

**Dato atto** che *"il fabbisogno standard finale"* del Comune di Piazza al Serchio, determinato in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, è pari a € 372.182,73, ottenuto dalla moltiplicazione del *"costo standard"* di gestione di una tonnellata di rifiuti, pari a 383,18 per le tonnellate di rifiuti gestiti, pari a € 971,30;

**Rilevato** che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 490.761,70 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2019 secondo il metodo normalizzato di cui al citato D.P.R. 158/1999;

**Preso atto** che dal raffronto tra i costi effettivi riportati nel presente piano finanziario ed il predetto fabbisogno standard si evidenzia un dato del costo effettivo superiore al fabbisogno standard, ma che tale scostamento va considerato anche alla luce dei profili metodologici sopra richiamati e che le componenti del costo standard sono state stimate con riferimento ai dati dell'annualità 2015 e che molti dei fattori considerati nella stima sono nel frattempo variati;

**Dato atto, in particolare, che:**

- i dati utilizzati dal SOSE S.p.A. per la determinazione del fabbisogno standard, non tengono conto di tutti gli elementi del costo da includere nel piano finanziario ai sensi del DPR 158/1999 (quali ad esempio i costi amministrativi, l'accantonamento al Fondo rischi su crediti e i costi d'uso del capitale);

- i dati utilizzati dal SOSE non tengono conto, per altro, della "grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare" (della diversa capacità degli impianti o del loro rendimento, della morfologia del territorio, ecc.);

- ai sensi dell'art. 1, comma 653 della Legge 147/2013 il principio cardine della TARI è la copertura integrale dei costi del servizio;

- conseguentemente i dati del fabbisogno standard sopra indicati trovano corrispondenza solo in alcune voci di costo effettivo inserito nel Piano finanziario che si propone di approvare con il presente atto;

**Accertato** che la tariffa TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base degli stessi criteri, determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, già utilizzati per determinare le misure tariffarie della TARES e che tali criteri consentono di calcolare le tariffe per le diverse tipologie di utenza, domestica e non domestica;

**Visto** il prospetto allegato al presente provvedimento nel quale sono indicate le tariffe determinate per l'anno 2019 secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999;

**Vista** la deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 30/04/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), ove al capitolo 4 Titolo V, articolo 34 si afferma che "Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.";

**Ritenuto** di stabilire per l'anno **2019** il versamento della TARI in n. 3 rate scadenti il **31/05**, il **31/07**, il **31/08**, fermo restando la possibilità, come previsto dal regolamento soprarichiamato, di effettuare il versamento dell'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della 1° rata;

**Visto** lo schema di Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99, dal soggetto gestore e acquisito agli atti come specificato dall'art. 3 dell'allegato 1 del D.P.R. 15/99, integrato con i costi comunali;

**Ravvisata** pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

## **Richiamati:**

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

- il Decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, con il quale è stato disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.O.E.L., d lgs 18.08.2000, n. 267, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Visto** anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Con** il seguente risultato della votazione:

presenti n. \_\_\_, votanti n. \_\_\_\_, astenuti n. \_\_\_, voti favorevoli n. \_\_\_\_\_, voti contrari n. \_\_\_

## DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare** il piano finanziario **del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019** allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) **Di dare atto che**, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);
- 4) **Di approvare** le misure della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) a valere per l'anno 2019, come individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, quali risultano dal prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) **Di dare atto che**, con le tariffe di cui al punto precedente, è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario allegato alla presente deliberazione;
- 6) **Di stabilire** che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- 7) **Di stabilire**, altresì, in deroga a quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento per la disciplina della IUC e per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti scadenze di pagamento per l'anno 2019:

- 1° rata 31 maggio 2019

- 2° rata 31 luglio 2019

- 3° rata 31 agosto 2019

- 8) **Di dare atto** che è stato individuato, quale responsabile del tributo, il responsabile del Settore Amministrativo e Tributi, sig.ra Daniela Vanni, che alla stessa sono state attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti ivi compreso l'attivazione di adeguate misure di comunicazione e informazione nei confronti dei contribuenti in ordine all'istituzione del tributo e alle relative modalità di versamento.
- 9) **di trasmettere** per via telematica la presente deliberazione, unitamente agli allegati, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale [www.portalefederalismofiscale.gov](http://www.portalefederalismofiscale.gov), entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, così come stabilito dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, e comunque nel rispetto del termine perentorio fissato dal comma 13-bis dello stesso articolo;
- 10) **di dare infine atto** che questo ente ha provveduto a quantificare i fabbisogni standard in base alle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013".

*Stante l'urgenza, con separata votazione, con n. \_\_ voti favorevolmente espressi dai n. \_\_ consiglieri presenti e votanti,*

#### **DELIBERA ALTRESI'**

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000. "

VISTI gli allegati pareri favorevoli alla proposta di deliberazione di cui sopra in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON n. 6 voti favorevoli resi per alzata di mano, contrari: 0, astenuti: n. 2 (Cassetta, Pedri);

#### **DELIBERA**

- DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione;
- Di dichiarare, con successiva e separata votazione, dal seguente esito:
  - Presenti: n. 8
  - Favorevoli: n. 6
  - Contrari: 0
  - Astenuti: n. 2 (Cassetta, Pedri)

la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
DR. ANDREA CARRARI

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. FRANCESCO BORGHESI

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno \_\_\_\_\_ ove rimarrà in pubblicazione per giorni 15 consecutivi.

Piazza al Serchio lì \_\_\_\_\_

L'Addetto  
all'Albo Pretorio  
Gherardi Enzo

---

---

-Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei successivi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il \_\_\_\_\_.

-La suesata deliberazione è divenuta esecutiva il giorno . . . poiché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Piazza al Serchio, lì . . .

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. FRANCESCO BORGHESI

---